

- (9) Inoltre, conformemente alle attese degli Stati membri, è opportuno che i volumi di prestito siano mantenuti a livelli sostenibili e che sia sviluppato maggiormente un quadro che determini il livello di sostenibilità dei finanziamenti, mentre le funzioni del comitato di verifica dovrebbero essere rafforzate assicurando che il comitato comprenda membri che abbiano conoscenze di questioni di vigilanza. In particolare, è opportuno assicurare che tra i membri del comitato di verifica figurino sempre personalità provenienti da autorità di vigilanza bancaria sia interne che esterne all'area dell'euro.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza lo statuto della Banca europea per gli investimenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è modificato come segue:

- 1) l'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, è modificato come segue:
- a) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
 - «1. Il capitale della Banca è di 204 089 132 500 EUR; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:»;
 - b) dall'elenco è depennata la linea seguente:
 - «Regno Unito 39 195 022 000»;
- 2) all'articolo 7, paragrafo 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
- «h) approva, a maggioranza qualificata, il regolamento interno della Banca.»;
- 3) all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la frase seguente:
- «Decide, a maggioranza qualificata, in merito al piano di attività della Banca.»;
- 4) l'articolo 9, paragrafo 2, è modificato come segue:
- a) il primo comma è sostituito dal seguente:
 - «2. Il Consiglio di amministrazione è composto di ventotto amministratori e di trentuno sostituti, designati ai sensi del presente paragrafo.»;
 - b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
 - «I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
 - due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania,
 - due sostituti designati dalla Repubblica francese,
 - due sostituti designati dalla Repubblica italiana,
 - due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese,
 - tre sostituti designati di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato di Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi,
 - quattro sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica, dall'Irlanda e dalla Romania,
 - sei sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia,
 - nove sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica di Cipro, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca,
 - un sostituto designato dalla Commissione.»;

